

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 223**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

21/04/2024 - 03:25

# Indice

1. DDL S. 223 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 223 ....	4

## **1. DDL S. 223 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 223

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 223

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2022

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Onorevoli Senatori. - La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (*The Hague Conference on Private International Law* - HCCH), organismo intergovernativo del quale fanno parte attualmente 82 Stati e l'Unione europea. Tale Convenzione intende rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

La tutela dell'adulto incapace è oggetto, come precedentemente scritto, di crescente attenzione nelle fonti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, dato che è ormai generalmente accettato che l'incapace deve essere considerato quale soggetto debole, titolare di speciali posizioni giuridiche soggettive, che devono essere coordinate con quelle di altri soggetti, nel quadro delle relazioni interpersonali internazionali. Per tali ragioni risulta fondamentale procedere alla ratifica della Convenzione in esame. Il disegno di legge - composto da 5 articoli - autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (articolo 1), cui è data piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa (articolo 2). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della stessa Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della giustizia come autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. L'articolo 4, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) della legge 31 maggio 1995, n. 218, con il riferimento agli « adulti », novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di « incapace », anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di diciotto anni (articolo 2) che « a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali » non siano in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Mentre, in forza dell'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace, le misure di tutela previste dalla legge italiana - ovvero quelle in materia di amministratore di sostegno - non possono essere applicate allo straniero

che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione di tali misure da parte del giudice nazionale sarà possibile solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza « urgente » è ribadita dall'articolo 44 della citata legge 31 maggio 1995, n. 218, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età. L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7). L'articolo 5 del disegno di legge riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### La Convenzione

La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione degli adulti incapaci è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2009. L'Italia l'ha firmata il 31 ottobre 2008. Ad oggi gli Stati europei che hanno già ratificato o aderito alla suddetta Convenzione sono: Svizzera, Francia, Regno Unito, Germania, Estonia, Finlandia, Repubblica Ceca e Austria. Essa si propone di rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione non definisce in maniera completa la nozione di « incapace » (contrariamente alla Convenzione di New York: si veda l'articolo 1, secondo paragrafo, di quest'ultima) per le variabili interpretative che la stessa può determinare all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, ma si riferisce più concretamente all'adulto che necessita di tutela, individuandolo in chi abbia compiuto i diciotto anni (articolo 2, paragrafo 1) e presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Essa si applica, inoltre, anche alle misure di protezione adottate nei confronti di un adulto che non avesse compiuto i diciotto anni al momento della loro adozione (articolo 2, paragrafo 2). La Convenzione ha una struttura simile a quella della Convenzione conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ma è stata adeguata alle specifiche esigenze degli adulti vulnerabili. La medesima Convenzione stabilisce i criteri per determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure di protezione della persona e dei beni dell'adulto, detta norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento internazionale, nonché sull'esecuzione delle misure stesse. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Le misure di protezione previste possono verteere sulla determinazione dell'incapacità e sull'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, sulla curatela o su istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, nonché sull'autorizzazione a compiere singoli atti (si veda in proposito l'elenco non esaustivo di cui all'articolo 3 della Convenzione). Sono escluse dal campo di applicazione della Convenzione le materie elencate dall'articolo 4, tra cui gli obblighi di corrispondere gli alimenti, l'annullamento del matrimonio, la separazione legale, le amministrazioni fiduciarie, le successioni, la previdenza sociale, eccetera. La Convenzione stabilisce norme uniformi per determinare quali autorità di un Paese siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie: si attribuisce la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione). Si tratta di un criterio soggettivo, perché riferito alle parti interessate, e cosiddetto « mobile », perché, in caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. Si prevede, inoltre, come regola generale, che le

autorità così individuate applichino la loro legge, definendo così la coincidenza tra *forum* e *ius* (si veda di seguito per le deroghe a tale regola generale). Tale soluzione, apprezzabile secondo vari profili, appare inoltre coerente con la progressiva diffusione del criterio di residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato, quale ad esempio il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che ne prevede l'applicazione in tema di scioglimento del matrimonio con riguardo ai coniugi e relativamente alla responsabilità dei genitori con riferimento al minore. È evidente il nesso tra soggetto debole e necessità di individuare un criterio di giurisdizione che si ispiri alla tutela di quest'ultimo e alla vicinanza con un foro conosciuto, che avvicina tale previsione a quella della Convenzione dell'Aja del 2000. D'altra parte, tale collegamento ha origini ancora più antiche, richiamandosi alle disposizioni corrispondenti delle Convenzioni dell'Aja del 5 ottobre 1961 e del 19 ottobre 1996, che prevedono come foro generale quello della residenza abituale del minore al momento dell'inizio del procedimento. Nella Convenzione dell'Aja del 2000, il concetto di « residenza abituale » non viene definito, salvo precisare che ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale [articolo 45, lettera *a*), della Convenzione]. È evidente, quindi, che il concetto di « residenza abituale » riguarda, secondo i criteri generali, un luogo fisico territorialmente individuato. La Convenzione riconosce, altresì, la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità (articolo 7 della Convenzione). Anche le autorità dello Stato in cui si trovano i beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni (articolo 9 della Convenzione), così come le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11 della Convenzione). Viene, inoltre, garantita una notevole flessibilità, consentendo alle autorità con competenza primaria di richiedere alle autorità di alcuni altri Stati di adottare misure di protezione, qualora ciò risponda all'interesse dell'adulto (articolo 8 della Convenzione). Nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati parti applicano generalmente la propria legge (articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione); quando tuttavia la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (articolo 13, paragrafo 2, della Convenzione). Altra possibile deroga è contemplata dall'articolo 15 della Convenzione nel caso in cui l'adulto abbia disposto in anticipo la sua assistenza o rappresentanza in caso di incapacità. Ai sensi della Convenzione, le misure volte alla protezione dell'adulto che sono adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento può essere negato solo in alcuni casi limitati disciplinati dall'articolo 22. La Convenzione regola inoltre l'esecuzione di tali misure.

Come in altre recenti convenzioni dell'Aja, la Convenzione del 2000 sulla protezione degli adulti contiene disposizioni riguardanti la cooperazione tra Stati, volte ad accrescere la protezione degli adulti incapaci. Il sistema di cooperazione, che è flessibile, comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni, l'individuazione di soluzioni condivise in caso di contestazioni e la localizzazione degli adulti scomparsi. Gli Stati contraenti devono designare l'Autorità centrale per adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione (articolo 28), che riguardano principalmente l'agevolazione di una comunicazione efficace tra gli Stati contraenti e l'assistenza reciproca. In considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza della Convenzione in oggetto sul piano internazionale, il presente disegno di legge dispone la sostituzione dell'articolo 43 della legge n. 218 del 1995, prevedendo l'estensione *erga omnes* - e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti - del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, pertanto, alla stregua di tale criterio, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione. In tal modo l'elemento di estraneità, tradizionale punto di partenza della disciplina, non è più sufficiente a far mutare la legge applicabile: l'essere di cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non è più un dato che renda applicabile una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione. Resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione (articolo 44



della legge n. 218 del 1995). L'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sarà limitata ai casi in cui sussista la competenza delle autorità italiane, secondo le disposizioni della Convenzione in esame.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000.

##### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 57 della Convenzione stessa.

##### Art. 3.

*(Autorità centrale)*

1. Ai fini della Convenzione di cui all'articolo 1, per « Autorità centrale » si intende il Ministero della giustizia.

##### Art. 4.

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)*

1. L'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Art. 43. - *(Protezione degli adulti)* - 1. La protezione degli incapaci maggiori di età, compresa la loro rappresentanza, è in ogni caso regolata, quanto alla legge applicabile, dalla Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000 ».

2. La rubrica dell'articolo 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituita dalla seguente: « Giurisdizione in materia di protezione degli adulti ».

##### Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Traduzione<sup>1</sup>*

## **Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti**

Conclusa all'Aia il 13 gennaio 2000  
Approvata dall'Assemblea federale il 21 dicembre 2007<sup>2</sup>  
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009  
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

---

*Gli Stati firmatari della presente Convenzione,*

considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi,

desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti,

ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti,

affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione**

#### **Art. 1**

1. La presente Convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.

2. Essa si prefigge di:

- a) determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell'adulto;
- b) determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
- c) determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
- d) assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

RS 0.211.232.1

<sup>1</sup> Dal testo originale francese (RO 2009 3107).

<sup>2</sup> RU 2009 3077

2006-1340

3107

- e) stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

**Art. 2**

1. Ai sensi della presente Convenzione, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni.
2. La Convenzione si applica anche alle misure concernenti un adulto che non aveva compiuto i 18 anni al momento della loro adozione.

**Art. 3**

Le misure previste dall'articolo 1 possono vertere segnatamente su:

- a) la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;
- b) il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e) il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
- f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
- g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

**Art. 4**

1. Sono esclusi dal campo della Convenzione:

- a) gli obblighi agli alimenti;
- b) la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
- c) i regimi matrimoniali e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
- d) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
- e) la previdenza sociale;
- f) le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
- g) le misure adottate nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;

- h) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
  - i) le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

## Capitolo II Competenza

### Art. 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

### Art. 6

1. Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.

### Art. 7

1. Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possiede la nazionalità sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere meglio in grado di valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 paragrafo 2.
2. Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorreva adottarne oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.
3. Le misure adottate secondo il paragrafo 1 cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 avranno adottato misure imposte dalla situazione o avranno deciso che non occorre adottarne. Queste autorità informano le autorità che hanno adottato le misure in applicazione del paragrafo 1.

**Art. 8**

1. Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 potranno, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. La richiesta potrà riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.

2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;
- d) lo Stato le cui autorità siano state scelte per scritto dall'adulto per l'adozione di misure tendenti alla sua protezione;
- e) lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;
- f) lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.

3. Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo 2 non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.

**Art. 9**

Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8.

**Art. 10**

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5-9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.

#### **Art. 11**

1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

#### **Art. 12**

Fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 3, le misure adottate in applicazione degli articoli 5-9 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

### **Capitolo III Legge applicabile**

#### **Art. 13**

1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

#### **Art. 14**

Quando una misura adottata da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.

#### **Art. 15**

1. L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello

Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per scritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.

2. Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti:

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

3. Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.

#### **Art. 16**

Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure adottate da un'autorità competente secondo la Convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.

#### **Art. 17**

1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

#### **Art. 18**

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

#### **Art. 19**

Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

#### **Art. 20**

Il presente capitolo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.

#### **Art. 21**

La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

### **Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione**

#### **Art. 22**

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se:

- a) la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II o non era conforme a tali disposizioni;
- b) la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
- c) il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;
- d) la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli 5-9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
- e) la procedura di cui all'articolo 33 non sia stata rispettata.

#### **Art. 23**

Senza pregiudizio dell'articolo 22 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

#### **Art. 24**

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.



**Art. 25**

1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22 paragrafo 2.

**Art. 26**

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

**Art. 27**

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.

**Capitolo V  
Cooperazione**

**Art. 28**

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

**Art. 29**

1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.

**Art. 30**

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

- a) agevolare le comunicazioni, con ogni mezzo, tra le autorità competenti nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;
- b) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

**Art. 31**

Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione.

**Art. 32**

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione dell'adulto.
2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.
3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

**Art. 33**

1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-8 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull'adulto e i motivi della sua proposta di collocamento.
2. La decisione sul collocamento non potrà essere presa nello Stato richiedente se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

**Art. 34**

Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza

dell'adulto in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

**Art. 35**

Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

**Art. 36**

1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

**Art. 37**

Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.

**Capitolo VI**  
**Disposizioni generali**

**Art. 38**

1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

**Art. 39**

I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o comunicati.

**Art. 40**

Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

**Art. 41**

I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analogo formalità.

**Art. 42**

Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.

**Art. 43**

1. Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni saranno parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 32 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

**Art. 44**

Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

**Art. 45**

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;
- d) ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;

- e) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:
  - l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
  - l'unità territoriale di uno Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
- f) ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
- g) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- h) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;
- i) ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;
- j) ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.

#### Art. 46

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.

#### Art. 47

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.

**Art. 48**

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.

**Art. 49**

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.

3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

**Art. 50**

1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.

**Art. 51**

1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

#### **Art. 52**

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

### **Capitolo VII Clausole finali**

#### **Art. 53**

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.
2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

#### **Art. 54**

1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

#### **Art. 55**

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

**Art. 56**

1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.
3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al paragrafo 2.

**Art. 57**

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.
2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:
  - a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  - b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54 paragrafo 3;
  - c) per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

**Art. 58**

1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

**Art. 59**

Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:



Protezione internazionale degli adulti. Conv.

RU 2009

- a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;
- b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;
- c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;
- d) le dichiarazioni di cui agli articoli 32 paragrafo 2 e 55;
- e) gli accordi di cui all'articolo 37;
- f) la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2 e il suo ritiro di cui all'articolo 56 paragrafo 2;
- g) le denunce di cui all'articolo 58.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

*(Seguono le firme)*

Protezione internazionale degli adulti. Conv.

RU 2009

**Campo d'applicazione il 1° luglio 2009**

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore
Francia*	18 settembre 2008	1° gennaio 2009
Germania*	3 aprile 2007	1° gennaio 2009
Regno Unito*	5 novembre 2003	1° gennaio 2009
Svizzera	27 marzo 2009	1° gennaio 2009

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell'Aja:  
[http://hcch.e-vision.nl/index\\_fr.php](http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php) oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.